

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Introduzione

Il D.M. 39 del 26/06/2020, con il quale è stato adottato il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, stabilisce che “ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020” e afferma che vi è l’opportunità per le scuole secondarie di II grado di prevedere “una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano preferibile”, ferma restando la necessità di ricorrere alla didattica digitale integrata da parte di tutte le scuole di ogni ordine e grado qualora, in relazione all’andamento epidemiologico, venisse disposta nuovamente la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il D.M. 89 del 7/8/2020, con il quale sono state adottate le “Linee guida per la Didattica digitale integrata”, fornisce indicazioni alle scuole per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (d’ora in avanti: DDI), che tenga in considerazione le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo dei più fragili; aggiunge che ogni scuola definisce le modalità di realizzazione della DDI “in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone” (si veda l’art. 2), “evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”. Con tali premesse il Collegio Docenti ha elaborato e proposto al Consiglio di Istituto l’introduzione del presente Regolamento per la Didattica Digitale Integrata nel PTOF; esso potrà essere periodicamente aggiornato.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto ed è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti precedentemente elencati.
2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
3. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale.
4. In caso di Didattica a Distanza, essa viene regolamentata seguendo questo regolamento per la didattica digitale integrata

Art. 2 - Premesse

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Inoltre la DDI viene utilizzata per le classi che, in caso di eventuali turnazioni, svolgono le lezioni rimanendo a casa in una o più giornate della settimana.

3. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante.
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di prodotti digitali.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

Diverse sono le metodologie a cui i docenti possono fare riferimento come la Flipped Classroom (Classe capovolta); gli episodi di apprendimento situato (EAS); ecc.

4. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

5. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

6. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo

con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

7. L'Animatore digitale e i docenti dello Staff garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di formazione rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare nelle classi con sperimentazione I-pad, assistendoli fin dalle prime procedure necessarie.

Art. 3 – Utilizzo del Registro Elettronico e della Piattaforma digitale in dotazione

Gli strumenti fondamentali per la DDI sono (1) il Registro Elettronico Axios e (2) la Google Suite.

1. Il registro elettronico è il canale ufficiale di comunicazione tra il Consiglio di Classe, e in generale l'Istituto, e gli allievi e le loro famiglie. Sul registro di classe:

a. nel pannello **Registro** vengono dettagliate presenze/assenze e comunicata per ogni ora di lezione svolta, sincrona o asincrona, l'attività svolta, l'argomento trattato, le eventuali pagine di riferimento sul manuale; nel caso in cui la classe sia divisa in gruppi e la DDI avvenga in modalità asincrona, l'argomento va indicato anche per il gruppo a distanza;

b. la compilazione precisa dell'**Agenda** è fondamentale poiché consente al consiglio di classe di organizzare il piano settimanale delle attività e agli allievi di conoscere con esattezza i momenti in cui sono attesi in aule virtuali, le attività da svolgere, le date delle prove di verifica, le scadenze importanti; è responsabilità di ogni docente la compilazione preventiva dell'Agenda e dello studente/genitore la sua consultazione almeno quotidiana.

2. La Google Suite è una collezione di applicazioni in dotazione all'Istituto e agli allievi, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. All'interno della Suite, Classroom e Meet sono le piattaforme ufficiali di erogazione della DDI da parte dell'I.I.S. "J.C.Maxwell". I lavori già impostati su altre piattaforme potranno essere linkati su di essa con l'aiuto dell'animatore digitale e dello staff.

3. Per ottemperare ai criteri di univocità nell'erogazione e nella comunicazione il RE e gli strumenti della Google Suite (Drive e/o Classroom) sono la repository ufficiale per la condivisione dei materiali con gli studenti, per la loro conservazione e fruibilità nel tempo anche da parte dei docenti.

4. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni in presenza della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.

5. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti segnalano sul RE l'attività proposta e, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica settimanale interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico, in accordo con i Consigli di classe. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona. Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, con AID in modalità asincrona. Durante ciascuna ora di lezione sincrona ogni

insegnante dispone che l'attività di lavoro per l'intera classe duri 50 minuti, e rimane connesso a disposizione degli studenti per i restanti 10 minuti, lasciando a chi non avesse bisogno la possibilità di disconnettersi. La riduzione a 50 minuti dell'attività per la classe intera durante le ore sincrone è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

Il Registro Elettronico è lo strumento fondamentale per la tempestiva comunicazione alla classe delle ore di didattica sincrona/asincrona

2. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

3. Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli studenti in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento

4. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, preferibilmente entro le ore 15:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, preferibilmente entro le ore 17:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Le videolezioni si svolgeranno su Meet e sarà compito dell'insegnante comunicare l'invito alla classe o al gruppo di studenti coinvolti.

2. All'inizio della lezione, devono essere registrate tutte le presenze sia per la didattica sincrona che per la didattica asincrona adottando le funzionalità messe a disposizione dal RE (ad esempio "Presente fuori aula"). Nella modalità asincrona il docente certificherà le ore e si farà carico di specificare la presenza o l'assenza dello studente. L'assenza e i ritardi alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Nel caso in cui, per necessità, il gruppo classe sia diviso, gli studenti inseriti nel gruppo in presenza a scuola non possono chiedere di partecipare a distanza tranne che per comprovati motivi di salute.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale o dall'insegnante;
- accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è autorizzata o consentita dall'insegnante;
- partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma;
- partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo per comprovate questioni tecniche.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità asincrona e si coordinano con i colleghi del Consiglio di classe utilizzando l'Agenda del Registro elettronico.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

4. Il docente darà appuntamento agli studenti durante o alla fine dell'ora su Meet per verificare lo stato del lavoro delle attività assegnate e il processo di apprendimento. Nel caso in cui gli studenti non risultino presenti durante lo svolgimento delle lezioni in DDI si procederà ad irrogare le sanzioni previste nel regolamento disciplinare d'Istituto (in analogia al mancato rientro degli studenti che sono usciti dall'aula durante la didattica in presenza).

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari come riportato nel Regolamento di Istituto.

3. la registrazione della lezione di norma non è consentita; essa può avvenire solo motivatamente e con il consenso del docente; in ogni caso per uso esclusivamente personale;

4. le registrazioni non possono contenere le immagini dei minori presenti in aula; possono contenere l'immagine del docente se egli acconsente

5. è vietato condividere al di fuori della propria classe link ad aule virtuali e materiali

6. il collegamento è consentito solo attraverso l'utilizzo dell'account scolastico assegnato; non sono ammessi utenti esterni all'organizzazione scolastica

La DDI comporta inoltre una serie di regole 'di buona condotta' (netiquette), tra cui:

- lo studente deve collegarsi attivando il video, così che docente e compagni possano vedere con chi parlano;
- la presenza alle lezioni a distanza deve essere costante; la presenza intermittente nell'arco della mattinata senza motivata giustificazione è sanzionabile;
- bisogna presentarsi in orario a tutte le lezioni;

- durante una lezione è sconveniente alzarsi o assentarsi, se non dopo averlo segnalato o aver chiesto il permesso (magari in chat, senza interrompere la lezione);
- è bene partecipare alla lezione mostrando il proprio rispetto per il lavoro, per il docente e per i compagni anche nel modo in cui ci si veste e ci si comporta: ci si presenta vestiti in modo decoroso, seduti alla propria postazione; non si consumano pasti e non si interloquisce con altre persone eventualmente presenti in casa o collegata al proprio o ad altri dispositivi;
- la chat non va usata in modo improprio;
- i genitori eventualmente presenti in casa o nella stanza devono rispettare l'attività didattica che si sta svolgendo senza interferire con essa - non possono entrare in dialogo con la classe o con il docente durante una lezione.

In generale, lo studente è tenuto ad evitare qualsiasi comportamento che possa rallentare o compromettere la comunicazione e lo scambio che avviene durante la lezione.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, possono essere attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, possono essere attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni

sindacali.

Art. 10 - Verifica e valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico, attenendosi a quanto concordato nei Dipartimenti di materia. Le verifiche svolte in digitale saranno archiviate in una sezione dedicata all'interno del Registro elettronico.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. La valutazione ottenuta a distanza va riportata puntualmente sul registro elettronico nel rispetto dei criteri di trasparenza e tempestività richiamati dalla normativa.

5. Particolare rilevanza assume, in un contesto di DDI, la valutazione formativa, che deve tenere conto dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di I-pad e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza.

Art. 12 - Alunni con bisogni educativi speciali (DVA – DSA – BES)

1. Nella didattica quotidiana e, a maggior ragione, nelle situazioni di emergenza, la scuola deve essere in grado di promuovere progetti e azioni che garantiscano agli studenti con bisogni educativi speciali (BES) pari opportunità di successo formativo e una piena inclusività. Fermo restando che il PEI e il PDP rappresentano i documenti di riferimento della didattica personalizzata, è importante organizzare in modo sistematico la didattica a distanza come risorsa complementare alle attività in presenza; il ricorso alle attività a distanza e l'utilizzo degli strumenti tecnologici è deciso dal Consiglio di classe sentita la famiglia.

2. I docenti di sostegno, in collaborazione con tutti i membri del Consiglio di Classe, collaborano alla messa a punto di strategie per l'attuazione di una didattica personalizzata anche a distanza. Affiancano lo studente nelle lezioni online avendo accesso alle medesime aule virtuali; possono predisporre materiali semplificati o adattati alle esigenze della DDI, concordandoli con i colleghi curricolari; promuovono modalità di apprendimento calibrate sullo studente; inoltre mantengono vive le relazioni all'interno del gruppo classe per evitare l'isolamento degli studenti più fragili.

3. Nel caso in cui la didattica a distanza sia erogata in modalità mista, con la classe divisa in gruppi alternativamente presenti in aula, è preferibile, ma non vincolante, che lo studente DVA svolga lezione sempre in aula, dove è più agevole ed efficace l'affiancamento da parte del docente di sostegno e, quando previste, delle altre figure educative. In particolare è opportuno, soprattutto in presenza di alunni con disabilità grave, sentire anche il parere della famiglia e/o di uno specialista, riguardo la modalità di

lezione più adatta all'alunno e, in caso di criticità nella gestione di una didattica a distanza, garantire all'alunno la lezione in presenza, con l'affiancamento del docente di sostegno/educatore o se assenti, del docente curricolare.

4. Gli studenti stranieri con BES legati alla padronanza della lingua italiana sono tenuti a frequentare i laboratori di L2 anche in modalità di DDI.

Art. 13 - Rapporti scuola-famiglia

1- Fino a conclusione dell'emergenza non è consentito ai genitori l'accesso a scuola, salvo situazioni eccezionali; pertanto i colloqui si svolgeranno di norma a distanza, preferibilmente utilizzando la piattaforma Meet: andranno prenotati online dai genitori nelle date che saranno indicate sul registro elettronico in numero di 5 per ciascuna data prevista. Il docente comunicherà al singolo genitore il link all'aula virtuale.

2- Solo per necessità particolari, e nei limiti della disponibilità dei docenti, la famiglia può comunicare con il docente via e-mail, utilizzando esclusivamente l'account email istituzionale del docente.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale nelle lezioni in DDI proseguono a rispettare il Codice di Comportamento-Regolamento per la Didattica a distanza pubblicato nella Circolare n. 187 dell'a.s. 2019-2020. Tale documento, con i cambiamenti coerenti con gli articoli precedenti, è ora pubblicato nel sito col titolo 'Codice di Comportamento-Regolamento per la Didattica Digitale Integrata nell'IIS. "J.C. Maxwell" di Milano'